

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORNAGGIA MEDICI** e **MORANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1966

Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 novembre 1964, n. 1250, ha apportato alcune modifiche alle norme vigenti in materia di indennizzo privilegiato aeronautico.

In particolare, detta legge, ha stabilito che a ciascun orfano minore del dipendente civile o militare dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, sia concesso — con decorrenza dal 1° luglio 1963 — un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000. A tale beneficio sono ammessi anche i figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

La norma suddetta era stata approvata in considerazione non tanto del corrispettivo del danno che — con la perdita del capo famiglia — gli interessati vengono a subire, quanto degli aspetti morali che valgono a dare al personale esposto al pericolo la certezza che, qualora dovesse verificarsi lo evento letale, ai propri figli verrà assicurata una base economica che consenta il loro inserimento nella vita sociale.

Nella pratica applicazione della legge numero 1250 sopracitata, sono però sorte alcune difficoltà che proprio i motivi ispiratori della legge stessa contribuiscono a rendere ancora più stridenti.

Si sono verificati, infatti, casi in cui alcune famiglie, che avrebbero potuto beneficiare delle più favorevoli norme della citata

legge 1250, ne sono state escluse essendo l'incidente mortale del capo famiglia avvenuto pochi giorni prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Ragioni di equità impongono, quindi, di eliminare le più stridenti sperequazioni in modo da porre nelle stesse condizioni economiche tutti coloro che — quasi nello stesso lasso di tempo — sono stati così duramente provati dalla sventura.

Ciò, si potrebbe agevolmente conseguire — senza creare fondate premesse per ulteriori rivendicazioni — spostando di 2 mesi la data di decorrenza della legge 10 novembre 1964, n. 1250, cioè dal 1° luglio 1963 al 1° maggio 1963.

Trattasi, tra l'altro, di pochissimi casi che comportano — oltre tutto — un onere limitato (lire 16.900.000), la cui copertura viene assicurata mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che provvede a sanare la difficile situazione economica in cui si sono venuti a trovare, per la perdita del capo famiglia, degli orfani minorenni. Date le accennate finalità, di carattere soprattutto umanitario, si confida nel benevolo esame ed accoglimento dell'iniziativa in questione da parte del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

Il termine di decorrenza di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, è fissato al 1° maggio 1963.

## Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutabile in lire 16.900.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.